

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3751**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BONGIORNO, BOBBIO, COLLINO,  
COZZOLINO, DEMASI, FLORINO, MAGNALBÒ, RAGNO e  
ZAPPACOSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2006**

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato dei processi ricostruttivi condotti nelle aree colpite da eventi catastrofici nel territorio nazionale negli ultimi quaranta anni, nonché sull’entità degli interventi finanziari dello Stato, sul relativo impiego, sugli effetti di tali investimenti sia sul recupero del patrimonio immobiliare preesistente che sullo sviluppo economico successivo, inoltre sulla eventuale necessità di ulteriori interventi volti al completamento della ricostruzione immobiliare residenziale, della ricostruzione infrastrutturale e del rilancio economico, infine sulla verifica della regolarità e della efficienza dei servizi di protezione civile in quelle aree

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il territorio nazionale è rimasto nel tempo interessato in molte e ampie zone da eventi calamitosi di straordinaria entità. Purtroppo alluvioni e terremoti hanno creato negli ultimi decenni in Italia gravissimi danni alle popolazioni e alle aree urbane, tanto da mettere in discussione la stessa sopravvivenza degli insediamenti civili. Basta ricordare l'alluvione di Firenze, il terremoto del Belice, il terremoto del Friuli, quello successivo dell'Irpinia, ed inoltre quelli più recenti dell'Umbria e del Molise. Lo stesso patrimonio culturale, di interesse internazionale, è rimasto a rischio di estinzione. Le economie di queste aree sono state pesantemente condizionate. Si è sviluppato, a causa degli eventi in questione, un processo di emigrazione particolarmente grave, che in talune zone ha innescato processi di spopolamento imprevedibili e che talvolta paradossalmente ha parzialmente vanificato gli investimenti volti alla ricostruzione delle unità abitative distrutte.

Nonostante i decenni trascorsi e le amare esperienze acquisite, sembrano ancora non chiuse le ferite apertesi e ancor oggi risultano attuali in diversi casi problematiche connesse al completamento delle ricostruzioni immobiliari residenziali e infrastrutturali, oltre che problematiche connesse alla definizione dei processi di ricostruzione economica. Il ripetersi negli ultimi quaranta anni di tali tragici eventi a distanza di pochi anni l'uno dall'altro, in maniera estremamente diffusa su tutto il territorio nazionale, il verificarsi in altre parti del mondo di altre catastrofi naturali, ci induce a riflettere. A volte se certe tragedie si verificano, ciò è senz'altro da attribuire a volontà superiori a quelle umane, ma talvolta certi effetti vengono scatenati da responsabilità esclusivamente umane. Come d'altro canto appartengono

alla sfera di competenza politica e amministrativa le responsabilità inerenti la programmazione e l'attuazione delle strategie di intervento, sia preventivo che quello successivo alla catastrofe.

Non è scandaloso che ancora oggi gli amministratori e le popolazioni della Valle del Belice reclamino nuovi aiuti finanziari dello Stato. È scandaloso che ancora oggi lo Stato non abbia assolto interamente ai suoi doveri istituzionali. Ogni anno, ad ogni tornata di approvazione delle leggi di bilancio, si assiste in Parlamento alla rincorsa alla norma di rifinanziamento di vecchie leggi recanti misure a favore delle aree terremotate. Invero comincia a suscitare una certa reazione negativa la richiesta di nuovi interventi anche per le regioni più recentemente colpite, l'Umbria o il Molise. Quando però tali richieste riguardano la Valle del Belice colpita dal terremoto nel 1968, allora vuol dire che esiste un fenomeno complessivo che va sottoposto ad un serio e definitivo approfondimento. O sono strumentali le richieste o, in caso contrario, lo Stato ha il dovere di intervenire e di assolvere al proprio dovere scustandosi per l'incredibile ritardo maturato. È indispensabile comunque che sulla vicenda sia scritta una volta per tutte la parola fine.

Se ci sono state o ci sono responsabilità, politiche, amministrative, tecniche, personali, le si accerti.

È opportuno, infine, che si compia una approfondita indagine sulla efficienza e prima ancora sulla esistenza in quei territori dei servizi di protezione civile e di prevenzione.

Proprio per tali ragioni viene presentato l'odierno disegno di legge.

All'articolo 1 è prevista la istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta allo scopo di accertare entità dei finanziamenti, reale impiego delle relative risorse,

effetti di detti investimenti, efficienza dei servizi di protezione civile, necessità di ulteriori interventi.

All'articolo 2 si puntualizzano la composizione della commissione e le competenze della stessa.

All'articolo 3 è fissato il termine di un anno per la chiusura dei lavori della commissione con la presentazione di una relazione al Parlamento.

All'articolo 4 è prevista la copertura delle spese di funzionamento della commissione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», allo scopo di verificare:

*a)* lo stato dei processi ricostruttivi condotti nelle aree colpite da eventi catastrofici naturali nel territorio nazionale negli ultimi quaranta anni;

*b)* la misura degli interventi finanziari dello Stato in quelle aree direttamente connessi all'evento;

*c)* l'entità, le modalità e i tempi di impiego delle relative risorse finanziarie;

*d)* gli effetti riscontrabili sul territorio di tali investimenti, sia in ordine al recupero e alla ricostruzione del patrimonio immobiliare, sia in ordine al processo di rilancio economico;

*e)* l'eventuale necessità di ulteriori interventi volti al completamento della ricostruzione immobiliare residenziale privata e pubblica, al completamento della dotazione infrastrutturale, al completamento delle condizioni indispensabili per un normale processo di sviluppo economico;

*f)* lo stato di efficienza dei servizi di protezione civile nei territori interessati.

### Art. 2.

1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante

per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento, ed è presieduta da un senatore o da un deputato designato d'intesa dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i poteri e i limiti di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione.

3. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### Art. 3.

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presentando una relazione conclusiva alla Camere.

#### Art. 4.

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico, in uguale misura, dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.





